

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,38*).

Discussione del documento:

(Doc. IV, n. 8) Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del senatore Antonio Azzollini nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (ore 9,38)

Reiezione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento IV, n. 8, recante: «Domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari nei confronti del senatore Antonio Azzollini nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti (n. 230/12 RGNR – n. 2994/12 RG GIP) per i reati di cui agli articoli: 1) 416, commi 1, 2, 3 e 5, del codice penale (associazione per delinquere); 2) 319-*quater* del codice penale (induzione indebita a dare o promettere utilità); 3) 110 e 117 del codice penale, 223, comma 1, 216, comma 1, numero 1, e 219, comma 1, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concorso in fatti di bancarotta fraudolenta, concorso in bancarotta fraudolenta); 4) 110 del codice penale, 223, comma 1, 216,

comma 1, numero 1, e 219, comma 1, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concorso in fatti di bancarotta fraudolenta, concorso in bancarotta fraudolenta); 5) 110 e 81, capoverso, del codice penale, 223, comma 1, e 216, comma 1, numero 1, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concorso in fatti di bancarotta fraudolenta, concorso in bancarotta fraudolenta); 6) 110 e 117 del codice penale, 224, 217, numero 4, e 219, comma 1, del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concorso in fatti di bancarotta semplice, concorso in bancarotta semplice), trasmessa dal tribunale di Trani».

Le relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sono state già stampate e distribuite.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Antonio Azzollini, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Stefano, se intende integrare la relazione scritta.

STEFANO, *relatore*. Gentile Presidente, onorevoli senatori, mi introduco nel ragionamento che ha sostenuto la mia proposta alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e che oggi, in seguito alla sua approvazione, chiama in causa quest'Assemblea muovendo opportunamente dal senso delle riflessioni che hanno sin qui accompagnato i lavori dell'organo che ho l'onore di presiedere.

La legge 20 giugno 2003, n. 140, recante «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato», all'articolo 3 rafforza e credo spieghi bene il senso della insindacabilità giudiziale dei membri del Parlamento nella parte in cui spiega che «L'articolo 68, primo comma, della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori del Parlamento».

La tutela della funzione parlamentare e il diritto costituzionale dello stesso ad esprimere un proprio punto di vista in tutte le forme in cui la funzione si esprime contengono il senso della garanzia punitiva e della compressione dell'ordinaria tutela e procedura giurisdizionale, la cui restrizione viene dunque attuata, a queste condizioni, in modo proporzionale allo scopo per cui la limitazione medesima si realizza.

Desidero esprimere il concetto in un altro modo. L'assunzione di una posizione in senso lato politica non può essere sindacata e sanzionata e, dunque, non può essere perseguita dall'autorità giudiziaria, la cui ordinaria competenza si arresta – tanto è rilevante tale libertà parlamentare – ben

prima dell'effettiva e conclamata persecuzione, ma già alle soglie del *fumus*, della parvenza di persecuzione politica. Sia questa del magistrato stesso, animato da dissenso personale, o di un terzo estraneo il quale veicola la propria istanza punitiva e persecutoria attraverso l'impulso all'obbligatoria iniziativa penale, il membro del consesso parlamentare non può vedere limitata la propria funzione rappresentativa a causa di una iniziativa procedimentale che trae origine da un probabile o possibile intento persecutorio. Il *fumus persecutionis* è dunque esattamente il recinto logico delle riflessioni che devono accompagnare il ragionamento anche in questo consesso.

È ferma convinzione della Presidenza della Giunta, così come in più occasioni condivisa anche dalla sua maggioranza, che l'organismo di garanzia parlamentare (perché tale è) non possa in alcun modo qualificarsi come organismo di giurisdizione e non possa quindi in alcun modo addivenire ad alcun sindacato processuale ulteriore rispetto a quello previsto dal codice di procedura penale, né possa in alcun modo cedere alla tentazione di configurare un privilegio sistemico per il parlamentare, tanto odioso quanto non facilmente spiegabile dal punto di vista sia costituzionale, che sovranazionale.

Venendo al caso che oggi ci chiama ad esprimerci, la corposa richiesta proveniente dalla magistratura inquirente e decidente, assistita da significativa documentazione probatoria, rappresenta un punto di vista logico e giuridico meritevole di attenzione, tanto quanto l'altrettanto ragionevole richiesta del collega Azzollini di vedere accolte le proprie argomentazioni difensive, supportate da un ragionamento alternativo a quello contenuto nella richiesta di misura cautelare degli arresti domiciliari.

Le due verità (quella, per così dire, accusatoria e quella difensiva) possiedono una dignità ed una ragionevolezza che, per quello che a me pare, né la Giunta, né l'Assemblea possono in alcun modo sindacare nelle forme di un improbabile accertamento di merito. A meno di non volere accedere alla impostazione che la Giunta del Senato, anche in epoca recente, ha già collegialmente più volte ritenuto di non dover condividere: natura giurisdizionale, autodichia, regole del giusto processo, terzietà e conseguente astensione o riconsuazione, sono temi che già si sono affacciati nella riflessione, prima in Giunta e poi in Assemblea, e risolti nei termini di una visione d'insieme avversa all'idea di una giurisdizione speciale, di un grado di giudizio parallelo a quello ordinario, di un secondo tempo capace addirittura di sovrapporsi e neutralizzare il primo tempo giurisdizionale.

La rivisitazione logica e giuridica del punto di vista cautelare è naturalmente possibile, ma è affidata, per il parlamentare quanto per il comune cittadino, alle forme legittime ma autonome di discussione processuale – dal riesame fino al grado di legittimità – quali appuntamenti procedurali di un giusto processo e di un giusto equilibrio fra punti di vista differenti in materia così delicata, qual è quella della libertà personale dei cittadini.

All'Assemblea del Senato, e prima ancora alla Giunta, compete invece una lettura d'insieme volta a comprendere l'esistenza o meno di

una persecuzione politica espressa nelle forme di una dinamica giudiziaria, eventualmente viziata dal *fumus* e in questo senso, solo in questo senso, insincera e intollerabile e, dunque, censurabile dal nostro controllo parlamentare.

Una volta di più, come relatore e Presidente della Giunta, sono convinto di dover sfuggire alla logica binaria del colpevole *versus* innocente, accusa *versus* difesa, e debba invece condurre il ragionamento alla sola ed esclusiva valutazione espressa nel sintagma che traduce il senso della tutela costituzionale da cui ho preso le mosse: nulla di più, nulla di meno del *fumus persecutionis*.

Questo particolare angolo di osservazione spiega anche quello che, altrimenti, potrebbe apparire un innaturale disequilibrio dialettico, la facoltà cioè del parlamentare di esporre il proprio convincimento – quanto appunto alla presenza del *fumus* – in assenza di un garantito contraddittorio con la parte alla quale si addebita la parvenza di persecuzione, a riprova di una traccia logica che contiene il senso del sindacato giuntale e senatoriale, interessato alla funzione parlamentare, nel caso in questione raccontata dal senatore Azzollini, e dalla derivata ostilità, affidata anch'essa al racconto del senatore interessato, di cui appunto l'iniziativa giudiziaria sarebbe diretta o indiretta derivazione. Non vi è scambio di punti di vista, non vi è dibattito fra colui che perseguita e colui che è perseguitato, non vi è spazio per prova contraria; il senatore può ampiamente dire e sostenere tutto quello che ritiene rilevante sulla subita persecuzione, sapendo di dover documentare il proprio punto di vista ed offrirlo unilateralmente al dibattito.

È così importante la posta in giuoco, ovvero la libertà politica e parlamentare, da essergli consentita la più ampia dimostrazione di una persecuzione non altrimenti fronteggiabile, se non con l'ausilio di un collegio di colleghi, e sottolineo ancora questi due termini: «collegio» e «colleghi».

In tal senso, a rileggere e riascoltare la difesa del senatore Azzollini, il procedimento di cui siamo chiamati ad occuparci, nella particolare forma di autorizzazione alla richiesta di custodia domiciliare, sarebbe legato alla persecuzione da questi subita in ragione di alcune iniziative a lui riconducibili: in primo luogo, un particolare indirizzo politico legislativo a favore dell'ente; in secondo luogo, una ostilità dell'ufficio procedente in conseguenza di un diniego per una diversa indagine, anch'essa curata dalla medesima procura; in terzo luogo, un'anomala vicinanza del commissario straordinario, contiguo all'idea accusatoria, con professionista legato da rapporto di parentela con altro magistrato, appartenente al medesimo ufficio di procura; in quarto luogo, la presentazione da parte del senatore Azzollini di una denuncia penale e un esposto al Consiglio superiore della magistratura nei confronti di magistrati che, nella diversa e citata indagine sempre a suo carico, avrebbero esercitato le proprie funzioni in maniera disciplinarmente anomala e, persino, rilevante dal punto di vista penale; infine, una personale ostilità del principale testimone d'accusa, veicolata in dichiarazioni accusatorie insincere e contraddittorie. In verità, la prova di tale dichiarata persecuzione resta confinata in una documentazione, a

mio parere piuttosto fragile e forse esposta a plateali contraddizioni logiche. Dunque affronterò brevemente i punti che ho appena elencato. Iniziamo dall'indirizzo legislativo a favore dell'ente, patrocinato, secondo l'accusa, dal senatore Azzollini, che nell'idea accusatoria rappresenta solo una parte della complessa dinamica di cui si sospetta l'anomalia e dunque è ben lontana, a mio avviso, dal sostanziare un motivo di risentimento e di persecuzione attuata per altre vie. Detto in altro modo, il sindacato legislativo – ammesso che possa esercitarsi o venga di fatto esercitato – è connesso esattamente al tipo di indagine svolta dai pubblici ministeri inquirenti, i quali ritengono di ritrovare elementi di conferma di un punto di vista accusatorio interno al processo per cui è causa e che esprime, semmai, la ricerca di una logica d'insieme, e non l'occasione di una persecuzione per via giudiziaria. Resta inverosimile, pertanto, l'intento persecutorio, quanto l'idea di poter minimamente sindacare direttamente la scelta legislativa, sulla quale non può immaginarsi alcun controllo di legalità penalistica.

Rispetto, invece, alla presunta ostilità dell'ufficio procedente, credo sia opportuno evidenziare che la cosiddetta e nota indagine sul porto di Molfetta appartiene in realtà – così come la richiesta di uso delle intercettazioni – a magistrati diversi da quelli che hanno chiesto l'applicazione della di oggi misura cautelare e parimenti diverso risulta il gip che ha firmato la ordinanza cautelare, il che esclude di poter ritenere che si palesi un rapporto di causa ed effetto fra l'una e l'altra l'iniziativa processuale, a meno di non addivenire all'incredibile deduzione di ritenere che l'insoddisfazione di alcuni magistrati possa essere la causa di una soddisfazione ricercata da altri, in una incredibile visione corporativa, palesemente antitetica all'idea di servizio e ricerca della verità, che guida – salvo prova contraria – le iniziative processuali dei singoli magistrati.

Allo stesso modo, rispetto all'anomala vicinanza tra il commissario straordinario e il professionista parente di altro magistrato, ho avuto già modo di rilevare in Giunta che il sostituto procuratore, il cui fratello avrebbe ricevuto incarico legale dal commissario straordinario, è anch'egli figura estranea al procedimento penale del quale ci occupiamo, né sinceramente si può sostenere che l'incarico affidato a professionista esterno può incontrare qualche chiave di lettura che ci consegna elementi certi a favore del supposto *fumus persecutionis*.

Ancora, in questa sede mi limito ad evidenziare che rispetto alla denuncia penale e all'esposto al Consiglio superiore della magistratura, i magistrati attratti nelle segnalazioni presentate dal senatore Azzollini – e a quanto pare non seguite da iniziative concludenti – sono anch'essi diversi dai due pubblici ministeri firmatari della richiesta e dal gip firmatario dell'ordinanza. C'è di più, semmai ve ne fosse bisogno, poiché l'argomento incontra un'ulteriore e definitiva smentita, nel punto di vista espresso dal tribunale del riesame, la cui composizione collegiale e persino autorevole allontana la già remota possibilità di una congiura giudiziale viziata da *fumus persecutionis*, che avrebbe pervaso, a questo punto, il giudizio di ben sei magistrati, gli ultimi tre – quelli del riesame – distanti anche topogra-

ficamente dalle vicende di cui alla presente riflessione, poiché appartenenti ad altra procura.

Infine, sulla presunta ostilità del principale testimone d'accusa, il corposo supporto probatorio di quasi 20 faldoni e migliaia di documenti, posto a base della richiesta cautelare – naturalmente leggibile in chiave accusatoria, tanto quanto in chiave difensiva, e naturalmente sindacabile dal primo ed immediato controllo di legalità dinanzi al tribunale del riesame, oltre che dalla successiva verifica di legittimità – consente di guardare al *fumus persecutionis* del citato testimone d'accusa come solo uno dei tasselli argomentativi sui quali è costruita la richiesta sulla quale siamo chiamati ad esprimerci.

Questa è la ragione per cui, per quanto argomentato in questa mia analisi sinteticamente, ma spero in maniera esaustiva, non intravedendo il richiesto *fumus persecutionis*, la Giunta ha approvato la mia relazione, favorevole alla concessione dell'autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Trani nei confronti del collega, senatore Antonio Azzollini.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore di minoranza, senatore D'Ascola, se intende integrare la relazione scritta.

D'ASCOLA, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, credo che si debba sgombrare il campo in via del tutto preliminare da un equivoco che potrebbe in un certo senso falsare la valutazione del Senato. Mi riferisco alla circostanza che l'intervenuto giudizio del tribunale della libertà possa porre i senatori nella condizione di non poter diversamente decidere da quanto la magistratura abbia già fatto e ciò non soltanto per il paradosso logico verso il quale una simile valutazione ci spingerebbe, ma anche per tutta una serie di considerazioni volte alla conservazione delle funzioni di questa Assemblea, della loro effettività, ma soprattutto della necessità di dare un contenuto a quel giudizio che l'articolo 68 della Costituzione e la legge n. 140 del 2003 rimettono all'Assemblea.

Ho parlato di paradosso logico: se il tribunale della libertà avesse revocato l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari è chiaro che il Senato e, prima ancora, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari non avrebbero avuto alcuna possibilità di intervenire. Dovremmo giungere tuttavia alla medesima conclusione se sposassimo l'interpretazione avversata, ossia se, avendo deciso il tribunale della libertà, noi dovessimo semplicemente rimetterci a quella valutazione: nell'un caso come in quello opposto il Senato non avrebbe alcuna possibilità di intervenire ed il giudizio sarebbe rimesso esclusivamente alla magistratura. Non si tratta certo di togliere nulla a quella necessaria ed ineliminabile valutazione, ma di dare un senso a quel principio di conservazione delle funzioni che a noi sono rimesse e a quell'articolo 68 della Costituzione che stabilisce che, comunque l'autorità giudiziaria abbia deciso, noi

dobbiamo poi compiere quel giudizio politico che si condensa nell'articolo 68 stesso.

E allora l'intervento dell'autorità giudiziaria, che noi rispettiamo massimamente, non è preclusivo di una diversa valutazione da parte nostra solo che si valuti il punto essenziale sulla questione costituito dalla differenza di oggetto dei due giudizi: se i due giudizi hanno diametri differenziati, nella differenziazione dell'oggetto del giudizio si coglie per l'appunto l'autonomia.

Passando al tema che è stato trattato nella relazione da maggioranza, si è parlato di *fumus persecutionis*. Tralascio le vicende che darebbero corpo al *fumus persecutionis*. Però mi sia consentito osservare che noi dobbiamo dare un contenuto, dobbiamo dare sangue a questa categoria. Il *fumus persecutionis*, nella tradizione della nostra giurisprudenza parlamentare, si articola in tre sue diverse e alternative forme. La prima è quella che si dice puramente indicativa, ma assolutamente irrealistica quanto al caso della sua concreta realizzazione, di un intento persecutorio doloso, che costituirebbe ovviamente di per sé un fatto di reato. C'è poi un *fumus persecutionis* che si intende esistente anche allorquando esso comporti modalità e tempi, nell'esercizio dell'azione penale, che ingenerino il sospetto di un rischio e di una possibilità, anche astratta, di intento persecutorio, anche per fatti incolpevoli. C'è infine l'ultima categoria, quella costituita da un *fumus persecutionis* retto e sostenuto da una manifesta violazione di legge e da un'infondatezza della richiesta proposta dall'autorità giudiziaria.

Come si vede, il *fumus persecutionis* è una categoria ampia, ma che ha la caratteristica di determinare comunque un accesso alla valutazione degli atti posti dall'autorità giudiziaria. Altrimenti non si capirebbe cosa possa mai significare valutazione sui tempi e sulle modalità dell'azione o valutazione sulla fondatezza dell'azione. Io scrivevo – e mi permetto in maniera molto sintetica di ripetere – che, se queste espressioni non possono certo significare una sorta di sindacato sull'attività dell'autorità giudiziaria (ossia pretendere di valutare la fondatezza, l'attendibilità e la storicità degli elementi probatori), comunque questa valutazione deve in qualche modo consentire una sorta di giudizio di legittimità, valutando l'adeguatezza, la congruità, la logicità, la completezza della motivazione e il rischio di eventuali violazioni di legge. Quindi si dà per certo quello che l'autorità giudiziaria ha scritto: il sindacato è limitato ad una valutazione che noi definiamo essere valutazione di legittimità (vizio di legge ovvero vizio di motivazione).

Ma il punto dal quale dobbiamo partire è il seguente. Il *fumus persecutionis*, che abbiamo descritto nelle sue tre alternative categorie, è l'elemento che risolve integralmente il giudizio rimesso all'Assemblea? Se noi non definiamo né la regola del giudizio, né l'oggetto del giudizio, è chiaro che non abbiamo una stella polare di riferimento e quindi dovremmo agire in maniera in qualche modo irrazionale, illogica, dettata da sensazioni e da valutazioni soggettive anziché da dati giurisprudenziali.

Sul punto noi abbiamo dei punti di riferimento certi, che si colgono non soltanto nella giurisprudenza della Giunta e dell'Assemblea, ma addirittura – e qui «addirittura» sottolinea l'importanza della pronuncia – in una nota sentenza della Corte costituzionale, la n. 110 del 1988. La Corte, proprio in materia di limiti del sindacato che si compie, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, per quanto riguarda il campo di applicazione della legge n. 140 del 2003, ha elaborato un concetto, quello di contenenza, ossia la necessità di contenere al massimo i casi di privazione della libertà personale dei parlamentari, non certo perché la garanzia costituisca un privilegio soggettivo, ma perché in essa si condensa una garanzia oggettiva: la garanzia concernente l'interesse pubblico e collettivo al mantenimento dell'integrità del *plenum*.

Orbene, la Corte costituzionale (ma anche la nostra interna giurisprudenza parlamentare) ha affermato in maniera assolutamente chiara che il *fumus* non costituisce l'unico oggetto del giudizio che a noi è rimesso. Qualora dovessimo ritenere che il *fumus persecutionis*, sia pure nelle tre alternative forme che mi sono permesso di descrivere, fosse inesistente, ciononostante noi dovremmo compiere un ulteriore giudizio, quello che la Corte costituzionale e la nostra giurisprudenza identificano con la frase latina del *quid pluris*, ossia quell'elemento che valuti l'esatto punto di bilanciamento tra interesse punitivo ed interesse collettivo al mantenimento dell'integrità del *plenum*. Questa è l'affermazione che si ricava da una giurisprudenza costituzionale che separa i due aspetti: il *fumus* e, per dirla con un unico sostantivo, la inderogabilità dell'arresto.

Orbene, se queste sono le osservazioni che io mi permetto di fare, se qui si tratta di decidere se l'arresto del senatore Azzollini è davvero inderogabile in virtù della necessità a noi esclusivamente rimessa di garantire la inalterabilità del *plenum*, dobbiamo essere chiari nel dire che l'autorità giudiziaria non poteva agire diversamente.

La richiesta di arresti domiciliari nei confronti del senatore Azzollini, sul versante separato di quanto è rimesso all'autorità giudiziaria, inevitabilmente conduceva ad una richiesta simmetrica di arresti domiciliari. Come avrebbero potuto quei giudici chiedere e disporre l'arresto di due religiose e di altri cittadini e poi loro dire autonomamente, in violazione di un principio di uguaglianza fra i cittadini: «il senatore Azzollini, a differenza degli altri cittadini, non poteva essere arrestato»?

Ma questo, onorevoli colleghi, è un punto di debolezza di chi vi chiede di autorizzare l'arresto del senatore Azzollini, perché questa valutazione è esclusivamente interna agli interessi del processo. Denota soltanto un versante, un ambito dimostrativo del come la magistratura si deve necessariamente condurre, ma ancora non ci dice nulla sul separato versante, a noi esclusivamente rimesso, di come dobbiamo condurci per dare contenuto, senso, significato ad una norma che dice che noi dobbiamo, malgrado tutto, autorizzare la privazione della libertà personale del senatore Azzollini, quell'articolo 68 della Costituzione per l'appunto – e torno qui circolarmente alla parte iniziale del mio discorso – l'arresto che non può essere deciso sulla base delle medesime componenti che

hanno guidato il giudizio dell'autorità giudiziaria perché altrimenti tanto varrebbe – si diceva – che la Giunta non esistesse più, che l'Aula non intervenisse in alcun modo, che l'articolo 68 venisse immediatamente abrogato.

Allora, se questo è il parametro, dicevo, l'oggetto di un giudizio che, essendo per l'appunto differenziato quanto alla sua oggettiva componente, consente una valutazione differenziata nel rispetto di questa differenza di oggetto tra ciò che l'autorità giudiziaria ha detto e ciò che a noi è rimesso, io devo soltanto concludere enumerando, in maniera estremamente veloce, alcuni passaggi davvero importanti.

Gravi indizi: non descrivo i gravi indizi. Risparmio all'Aula il fastidio; i colleghi hanno, d'altronde, letto le relazioni di maggioranza e minoranza e conoscono i fatti. Però c'è un punto in materia di gravi indizi che non possiamo assolutamente trascurare, pena un'accusa giustificata di superficialità nella valutazione.

Si dice nella ordinanza che il senatore Azzollini avrebbe utilizzato i voti espressi (e qui ritorna il primo comma dell'articolo 68 della nostra Costituzione, e non a caso) per determinare vantaggi consistenti in una moratoria fiscale e contributiva a favore dell'ente ecclesiastico.

Sul punto posso svolgere tutta una serie di critiche in merito che mi permetto di ritenere, salva ovviamente la vostra diversa opinione sul punto, del tutto fondate.

Intanto, se si è trattato di una moratoria fiscale e contributiva, appare strano ritenere che essa possa avere determinato un'accelerazione e non un ritardo nel verificarsi dell'evento della sentenza dichiarativa di fallimento. Peraltro, il senatore Azzollini non è stato l'unico a votare quell'emendamento e quel complesso di disposizioni legislative. Altri l'hanno votato e non soltanto in Senato ma, in un sistema caratterizzato da bicameralismo perfetto, anche la Camera dei deputati ha condiviso tali valutazioni e allora l'affermazione non regge nemmeno il fatto. Peraltro quel provvedimento legislativo si indirizzava nei confronti di un intero territorio nazionale e di tanti altri soggetti destinatari che ne hanno beneficiato.

Comunque, al di là di tali considerazioni che sono, in un certo senso, subalterne, ve n'è una principale: il senatore Azzollini, per una sezione cospicua di quella ordinanza, risponde per i voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni. Questo è un campo precluso, salvo che non intervenga l'autorizzazione. La Giunta avrebbe dovuto autorizzare anche questo versante: opinioni date e voti espressi, altrimenti vi è una immunità di diritto penale, non un banale istituto di diritto processuale, in virtù della quale è necessaria l'autorizzazione. Noi non siamo destinatari della norma penale incriminatrice se agiamo esprimendo voti ovvero manifestando le nostre opinioni. Abbiamo, quindi, un'intera sezione dell'ordinanza, un aspetto valorizzato anche nel corso del dibattito, che non può essere in alcun modo utilizzato.

Vi è un altro versante da tenere in considerazione – e qui sarò brevissimo – intervenuto con la legge n. 47 del 2015, appena votata in data 16 aprile, sulla custodia cautelare. Dicevo, e non credo di contradd-

dirmi, che la nostra valutazione è in termini di vizio di legge. Noi non entriamo nel merito dei fatti. Non diciamo che un certo fatto è falso, non è vero o non è attendibile. Noi diamo per certo, storicamente, tutto quello che l'autorità giudiziaria ci dice. L'attualità è un requisito neointrodotta da una legge che abbiamo appena votato il 16 aprile del 2015. Tale legge dice che la custodia cautelare può disporsi soltanto se le esigenze cautelari sono attuali. Orbene, noi abbiamo qui un'ordinanza – è quello il materiale che utilizzo, dandolo per certo – la quale ci dice che il commissario straordinario è stato nominato nel dicembre 2013 ma che poi talune attività del senatore Azzollini, per quanto riferito dal commissario Cozzoli in maniera incerta (perché non ci dà coordinate temporali e fattuali e non rende dichiarazioni dettagliate al riguardo, tanto che le esigenze, su questo versante, non possono nemmeno considerarsi concrete perché non è concreto ciò che è incerto dal punto di vista storico), volte alla nomina di due commissari che avrebbero dovuto affiancarlo, si sarebbero comunque arrestate nel giugno 2014. Allora, noi diamo per vera questa circostanza ma opponiamo il rilievo contrario che tale circostanza fissi un'esigenza cautelare che risale ad un anno prima della richiesta di emissione di ordinanza di arresti domiciliari.

Dunque, onorevoli colleghi, non soltanto si tratta di un termine nell'intervallo del quale non succede nulla, a dimostrazione di un persistente interesse al controllo dell'ente religioso, ma abbiamo la certezza che ciò che era accaduto, dandolo per vero, si ferma ad un anno prima rispetto alla richiesta di cattura. Possiamo, con un interrogativo retorico, definire attuale una esigenza cautelare che si ferma ad un anno fa?

Questa stessa legge, che cito per la seconda volta, introduce un ulteriore elemento: tu, giudice, non puoi trarre esigenze cautelari da fatti che siano ritenuti gravi. Non può, insomma, l'esigenza cautelare esclusivamente consistere in una dichiarazione di gravità del fatto. Al di là di questo insuperabile, mi permetto io esclusivamente di considerarlo tale, limite in punto di legittimità e quindi di violazione di regole che si dovevano applicare a questo processo, è chiaro che accanto a quel commissario da oggi, anzi da quando il processo è sorto, noi abbiamo il procuratore della Repubblica con l'importanza del ruolo, degli strumenti che gli vengono rimessi e con la sua personale autorevolezza. Come potrebbe insomma Azzollini, nel richiamare quella lettera c) dell'articolo 274 (il rischio di recidiva) del codice di procedura penale, commettere fatti analoghi, se questo perimetro è presidiato in maniera così autorevole e soprattutto se le esigenze cautelari si fermano ad un anno fa e nel periodo intermedio Azzollini non ha commesso alcunché che possa attualizzare il rischio di una recidiva?

Avviandomi alla conclusione, signor Presidente, se lei mi avesse dato soltanto venti secondi e non questo più ampio margine di tempo, io avrei utilizzato un unico argomento, perché lapidario nel dimostrare la ragione in virtù della quale io mi permetto di chiedere al Senato di non autorizzare la richiesta di custodia cautelare agli arresti domiciliari del senatore Azzollini.

Noi abbiamo una richiesta di emissione di una ordinanza che dovrebbe ammettere il senatore Azzollini agli arresti domiciliari, ossia una ordinanza la quale individua esigenze cautelari del tutto attenuate: è nella legge, questa non è una pretesa del controrelatore (per qualificarmi con questa espressione), perché l'articolo 275 del nostro codice di procedura penale prescrive gli arresti domiciliari soltanto (ecco quel criterio di scelta tra le diverse misure che sono nella disponibilità del giudice) nel caso in cui le esigenze cautelari non siano insuperabili, non siano gravissime. È un piano di attenuazione, di affievolimento delle esigenze cautelari che consente la emissione del provvedimento di arresti domiciliari; altrimenti, se le esigenze cautelari sono forti e insuperabili altrimenti, c'è il carcere. Questo lo stabilisce la legge processuale penale, non lo dico io, ed è quindi evidente che noi dobbiamo parametrare quella inderogabilità, che non è un concetto astratto e che poi deve essere correlato al caso concreto, alla vicenda che si deve valutare. La inderogabilità sarebbe una formula vuota se si pretendesse – con una espressione – di definirla in via generalizzante: la inderogabilità è quella del caso per caso, della vicenda concreta. Insomma, ragionando in termini concreti, noi ci troviamo ad esprimerci su esigenze cautelari attenuate per legge e ritenute tali dal giudice. In questo caso nessuno si permette di esprimere valutazioni che vanno contro quella decisione, però noi siamo giudici di un'altra cosa: l'oggetto del giudizio a noi rimesso è differenziato. Allora possiamo davvero credere che esigenze cautelari attenuate siano inderogabili, se per legge e per valutazione del giudice sono state ritenute tali da poter essere derogate, per come in maniera inequivocabile testimonia il provvedimento?

Io ho davvero concluso e mi scuso con il Senato per averlo intrattenuto forse troppo a lungo. Credo che in queste mie considerazioni, soprattutto in ciò che mi sono permesso di scrivere per dare corpo, contenuto e sangue a questo mio intervento, ci siano tutte le ragioni che giustificano la mia richiesta di non concedere l'autorizzazione all'arresto del senatore Azzollini. (*Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e FI-PdL XVII e della senatrice Repetti. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Di Maggio. Ne ha facoltà.

DI MAGGIO (*CRi*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, per chi come me siede su questi banchi per la prima volta, non è stato possibile opporre, all'inizio di questo mandato, la formula del beneficio di inventario ed è così che per il solo fatto di sedere in quest'Aula si venga accomunati a tutto quello che di male la politica, e conseguentemente alcuni politici, hanno fatto in questi anni. E certamente la politica di questi ultimi anni ha ampiamente demeritato, per commissioni o per omissioni. Su questi comportamenti deprecabili, hanno trovato spazio e terreno fertile da un lato demagoghi e populistici e dall'altro una magistratura interessata più a ricoprire i vuoti di potere che alla supplenza dei vuoti istituzionali.

Se a tutto questo aggiungiamo il livello culturale dell'attuale giornalismo italiano, sempre più contiguo e prossimo al *gossip* della cronaca rosa, quello delle penne – per intenderci – che scrivono ciò che l'occhio riesce a sbirciare dal buco della serratura, piuttosto che il giornalismo d'inchiesta che spalanca le porte aprendole a luci di verità, ecco, se questo è il quadro d'insieme, la miscela non solo è esplosiva, ma diventa menzogna cattiva, infida, perfida e – permettetemi – soprattutto volgare.

Di questo scenario per nulla edificante la vicenda Azzollini diventa esempio emblematico e, a mio giudizio, *summa* scabrosa. Vedrò in breve di darvene conto. Il vocabolario della lingua italiana è fra i più ampi al mondo, le parole quindi hanno peso e forza e se le parole hanno peso e forza, esse possono diventare un'arma formidabile, meravigliosa a volte, micidiale altre, perché le parole le puoi leggere, le puoi sentire, ma la cosa a cui facciamo meno caso è che le parole le puoi anche vedere. Sì, perché diventano molto spesso immagini, effetti che producono sensazioni. Le pallottole possono uccidere, le parole possono scarnificare. Ed io delle parole, francamente, non ho mai avuto paura e mi piacerebbe allora ripeterle in quest'Aula, non per esorcizzarle ma per rimetterle al loro posto, per contestualizzarle e conseguentemente rimuoverle dal loro anodino percorso ed infine disinnescarle e lasciarle a riempire la bocca e le pagine di quanti con la volgarità hanno normale consuetudine. «Ti piscio in bocca»: in queste parole sta tutta la *via crucis* del senatore Antonio Azzollini. Parole ripetute in modo ossessivo, rimbalzate su carta stampata e televisioni nel tentativo pervicace di demonizzare la politica tutta. Sì, perché se a qualcuno fosse sfuggito, attraverso il senatore Azzollini si attacca il Palazzo, la politica, la casta e nella Babele generale si attacca tutti quanti noi, anche quelli che non hanno potuto beneficiare del beneficio di inventario.

Sono queste parole, insomma, il pasto laido e velenoso che le mignatte che allignano in ogni redazione che si rispetti hanno offerto al ventre molle e rancoroso di un Paese incapace di guardarsi dentro, e siccome nulla dà più piacere alle mignatte che trarre beneficio dalle sofferenze altrui, essendo loro sconosciuti meriti, capacità critica e strumenti minimi di autonomia, stampa e televisione hanno continuato a far rimbalzare queste parole fino a fiaccare anche coscienze critiche come potrebbe essere la mia: «Ma se stanno su intercettazioni telefoniche» – mi sono detto – «allora queste parole il senatore Azzollini le ha pronunciate».

Ma io il senatore Azzollini lo conosco, l'ho frequentato in questi due anni e spesso l'ho anche tormentato, chiedendogli spiegazioni del perché la politica si impegnasse così a fondo a far male al sistema imprenditoriale del nostro Paese. Sono entrato spesso nel suo ufficio. È un ufficio pieno di libri, di quotidiani e di maniacali ritagli di giornali e, laddove c'è cultura, laddove c'è conoscenza, non ci può essere mai volgarità. Al senatore Azzollini, proprio per il suo piglio, semmai si potrebbe cucire addosso l'abito di Cecco Angiolieri. «S'i fosse fuoco, arderei 'l mondo» potrebbe dire il senatore Azzollini, giusto a gratificare il suo *slang* pugliese. Però trivialità no, decisamente no. La trivialità non può avere campo laddove c'è cultura.

Quelle parole il senatore Azzollini non poteva averle pronunciate. Allora, mi sono letto gli atti e da questi ho avuto la conferma che quelle parole sono in realtà un *de relato*. Le ha ascoltate un testimone pronunciate in una stanza accanto alla sua in un giorno compreso tra il 2005, il 2006 e il 2007, così come hanno confermato le stranamente zelanti domande dei magistrati. Però intanto Azzollini è scorticato vivo, offeso e – direi – già colpevole, condannato. Questo è il gioco fetido di una comunicazione marcia, fatta da quelle mignatte, la cui unica dote è quella dell'adulazione.

I processi, come è noto, non si fanno più nei tribunali, ma nei bar, nei salotti e nelle televisioni e nelle piazze dove i novelli Saint Just arringano la folla ammannendo bocconi velenosi di menzogne. Se i vari Di Battista, anziché giocare a fare gli statisti, avessero passato più tempo sui libri serberebbero memoria delle violenze, dei massacri e, soprattutto, del sonno della ragione che i processi di piazza hanno rappresentato nei secoli anche della nostra storia vicina. Ma, tant'è, se non si cava sangue dalle rape, men che meno se ne potrà cavare genio. Parlavo del sonno della ragione, senatore Stefano. Lei milita in un partito che dovrebbe avere a cuore le ragioni della ragione perché da esse derivano valori come verità, giustizia, libertà e democrazia. Eppure, il verdetto al quale è addivenuta la sua Commissione a me pare più ispirato alle ragioni del *marketing* politico che a quelle di riscontri probatori.

Non mi attarderò in sottili disquisizioni inerenti il *fumus persecutionis* e altre sottigliezze giuridiche. Ho letto le carte pervenute dalla procura di Trani e a me appaiono evidente due cose: la prima è che non vi sia il benché minimo motivo per sottrarre la libertà personale al senatore Azzollini; la seconda, che forse è la più anodina, è che ancora una volta attraverso fatti di cronaca giudiziaria la magistratura – uso un eufemismo – vuole mettere sotto tutela la politica perché, di grazia, se votazioni di Commissioni parlamentari, se non addirittura votazioni di un ramo del Parlamento, possono essere additate come motivo scatenante di fatti delittuosi o siamo al delirio giudiziario oppure questo è un Paese che si è capovolto. E questi fatti non possono e non devono essere passati sotto silenzio.

Il ruolo della magistratura non è quello del controllo della legalità. Questo ruolo, vivaddio, spetta alla politica. Alla magistratura spetta quello della repressione dell'illegalità; spetta la giurisdizione, non la politica. Questa dovrebbe spettare a noi e forse è arrivato il momento che di questo ci si occupi. Non c'è più il moloch berlusconiano per il quale riformare la giustizia equivarrebbe a individuare forme punitive nei confronti di una magistratura filocomunista. Se iniziassimo, ad esempio, con le riforme, come quella sul CSM, potremmo passare da quella che attualmente appare e si conduce come una sorta di consiglio della suprema misericordia ad un vero e proprio organo di disciplina, un Consiglio superiore della magistratura come un organo capace di valutare anche la legittimità morale di taluni atti.

Vi prego, non pensate ad un'ulteriore fuga in avanti. Come si fa a ritenere credibile gli atti sul senatore Azzollini se essi provengono da un palazzo di giustizia dove sostituiti procuratori, in combutta con giudici istruttori e avvocati, ordiscono tali e tanti reati che serve addirittura un libro di un loro collega magistrato per rilevarne misura e dimensione? E allora? Come la mettiamo? Cosa facciamo? Facciamo ancora una volta i pavidì? Rinunciamo al nostro ruolo e offriamo in sacrificio il senatore Azzollini al vento dell'antipolitica? No, cari colleghi, anche se non mi è stata concessa la facoltà del beneficio di inventario, vorrei parlare e difendere le ragioni della politica, di quella seria, che non scappa e non si nasconde e che non abdica alla propria funzione.

Per tutte queste ragioni, voterò contro la richiesta di arresto del senatore Azzollini, ma lo farò soprattutto perché non sarò mai disponibile a sacrificare la dignità di una persona, ancor prima delle mie convinzioni politiche, sull'altare di qualsiasi tornaconto elettorale. *(Applausi dal Gruppo CRi).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Lezzi. Ne ha facoltà.

LEZZI (M5S). Signor Presidente, se quest'Aula vuole proprio fissare delle definizioni, a nome del mio Gruppo posso dire che – sì – siamo antipolitica. Noi pensiamo alla dignità degli italiani, a quelli vessati da Equitalia perché non hanno pagato un bollo o a coloro che hanno dichiarato le proprie entrate ma poi non riescono a pagare e vengono inseguiti.

In questa sede si lascia invece libertà di coscienza quando il Presidente della Commissione bilancio agevola fiscalmente una clinica privata per la bellezza di 350 milioni di euro. Sì, siamo antipolitica e siamo populistì. Magari il collega Di Battista non avrà studiato a sufficienza, ma ha le mani libere e pulite. Noi siamo condotti sempre dall'onestà e dalla rettitudine, anzitutto nei confronti di chi ci ha mandato qui. *(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni).*

Nel 2013 noi eravamo appena arrivati in Parlamento e, quando, per l'ennesima volta, il senatore Azzollini concedeva un trattamento di favore alla sua clinica Divina Provvidenza, riceveva il beneplacito di tutto il resto delle forze politiche. In quell'anno, infatti, si fece ben un miliardo di marchettificio, sempre toccando le tasche degli italiani. Quel miliardo di marchettificio è stato fatto dal Partito Democratico, dalla Lega Nord, dal Gruppo Sinistra Ecologia e Libertà, dal Gruppo Per le Autonomie, da Forza Italia e dal Nuovo Centrodestra. Tutti! Tutti tranne noi! Tutti tranne il Movimento 5 Stelle! È così! *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Nelle intercettazioni si parla solo dell'antipatia di quattro commissarie del Movimento 5 Stelle che si opponevano. Solo loro! *(Applausi dal Gruppo M5S).* Quando c'è stata la richiesta di arresto, sono stata l'unica e sola dell'Ufficio di Presidenza della Commissione bilancio ad aver chiesto le dimissioni del senatore Azzollini, creando l'imbarazzo del Partito Democratico e della senatrice Comaroli, che ha rinunciato ad apporre la firma alla mia lettera. *(Commenti della senatrice Comaroli).*

Chiedo ai senatori del Partito Democratico: dopo aver millantato di dover studiare le carte e attendere il tribunale del riesame, quali prove volete ancora? Di quale coscienza stiamo parlando? Voglio sapere Renzi dov'è. Quel Renzi che li ha obbligati a stare in quest'Aula a ridosso della vigilia di Natale, piegati dal sonno, per votare la legge di stabilità e per far riferire sull'Italicum alla senatrice Finocchiaro, con il mascara sbavato dal sonno. Dov'è oggi? Dov'è Renzi a non imporre di votare a favore al suo Gruppo? Dove è? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Dove siete voi? Dove è la vostra coscienza? Voi dovete votare palesemente e chiedere l'arresto del senatore Azzollini; voi dovete agevolare il percorso della magistratura e non potete offendere questo ramo del Parlamento. (*Commenti dal Gruppo PD*). Non potete offendere la Commissione bilancio, non potete toglierle autorevolezza!

PRESIDENTE. Senatrice Lezzi, la invito a rivolgersi alla Presidenza, per cortesia.

LEZZI (*M5S*). Stiamo parlando della Commissione in cui ieri avete votato un taglio feroce alla sanità. Poi non vi lamentate e non dite che siamo populistici, perché noi siamo populistici. (*Commenti dal Gruppo PD*). Preferiamo agevolare la magistratura nei confronti di colui che, probabilmente, ha truffato gli italiani, piuttosto che fare dei tagli feroci e dover poi porre rimedio alle falle e ai buchi che provocate.

Mi appello alla coscienza di quei cittadini che vi hanno votato. Pensate a quella coscienza e non alla vostra! Non abbiate paura di perdere la poltrona! Pensate alla vostra dignità, senatori del Partito Democratico; è tutto nelle sole vostre mani. Il Movimento 5 Stelle c'è, e se il Partito Democratico lo vorrà, verrà finalmente agevolato il percorso della legalità e della giustizia. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buemi. Ne ha facoltà.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Signor Presidente, colleghi, gli aspetti giuridici e anche alcuni aspetti politici sono già stati trattati dai colleghi D'Ascola e Di Maggio. Vorrei fare una prima premessa. Qui noi non decidiamo l'innocenza o la colpevolezza del collega Azzollini: questa verifica la deve fare il processo, nei suoi gradi di giudizio. Noi qui discutiamo se le ragioni gravi per una misura eccezionale, sempre eccezionale per tutti i cittadini, siano essi parlamentari o meno, siano giustificate; se all'interno della situazione specifica del collega Azzollini, quelle ragioni siano così importanti da mettere in discussione la pienezza del nostro organo costituzionale e la libertà di un cittadino, qualsiasi esso sia.

Non si può accettare, colleghi, che per ragioni diverse, che siano di opportunità politica, di propaganda elettorale, di ambizione di potere, per lotte territoriali che hanno ragioni oscure e convenienze altrettanto oscure, si metta in discussione il principio fondamentale dell'autonomia

di quest'Aula, di questo organo, come dell'autonomia dell'altra Aula, la Camera dei deputati.

I nostri Padri costituenti avevano affrontato questa questione con grande determinazione alla luce dell'esperienza storica, e l'avevano affrontata con equilibrio avendo come punto di riferimento fondamentale la separazione dei poteri: legislativo, esecutivo, giudiziario. È vero che da qualche decennio, forse anche di più, la confusione tra questi poteri è diventata praticamente insostenibile e insopportabile, ma è altrettanto vero che noi abbiamo il dovere di ripristinare questa separazione e questi principi fondamentali.

Allora non si può, colleghi, abdicare a un ruolo fondamentale che noi oggi dobbiamo esercitare, che, ribadisco, non è quello di giudicare il collega Azzollini sulle sue responsabilità penali, ma di verificare se nei suoi confronti, e nei confronti di quest'Aula, ci siano delle forzature perché la forzatura in materia giudiziaria, cari colleghi, è *fumus persecutionis*. Non raccontiamoci storie: un magistrato che forza la legge, che non applica la legge in sé esercita una funzione persecutoria. Da questo punto di vista dobbiamo aver un'intransigenza totale, anche a costo di pagare prezzi politici, personali, elettorali. (*Applausi dal Gruppo Misto*). Se noi rinunciasimo a questo, rinunceremmo al primo dovere che abbiamo in quest'Aula, quello di rispettare la Costituzione. (*Commenti del senatore Airola*).

Vediamo l'altro punto. Nella nostra Costituzione la pena si applica dopo i tre gradi di giudizio; non ci possono essere pene anticipate e non ci possono essere pene giustificate da una forzatura. Le pene devono essere giuste e quando sono anticipate senza la verifica del processo, sono pene comunque ingiuste.

Veniamo al merito. Credo che nei confronti del collega Azzollini non si siano verificate le tre fattispecie che avrebbero potuto giustificare il comportamento del magistrato: la reiterazione del reato, l'inquinamento delle prove, il pericolo di fuga. Parto dall'ultima. Non vi è dubbio che il collega Azzollini non abbia nessuna intenzione di fuggire. In secondo luogo, da molto tempo l'ente sul quale si sono eventualmente esercitate le sue azioni indebite è commissariato, gestito da un commissario straordinario nominato da altra autorità, non certo da un'autorità politica.

In terzo luogo, c'è la parte richiamata dal magistrato che ha chiesto il provvedimento di misura cautelare, lamentando il rischio di reiterazione del reato. Quale è dunque il reato che viene attribuito al collega Azzollini? È il reato di attività legislativa (*Commenti del senatore Airola*). Nella sua funzione di legislatore egli avrebbe influenzato e determinato l'attività e potrebbe – questo è il punto – reiterare oggi questo reato: ciò giustifica la misura cautelare. Non sono esperto di diritto. Mi occupo di altro...

AIROLA (*M5S*). Di niente sei esperto!

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Frequento gli stessi marciapiedi che frequenta il senatore Airola, il quale non riesce a stare zitto quando parlano gli altri. Io ci riesco, però, quando lui parla.

AIROLA (M5S). Bravo!

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Penso dunque che la reiterazione del reato di attività legislativa non possa essere esercitata da un singolo senatore. (*Commenti del senatore Giarrusso*). Se non ricordo male qualche reminiscenza di diritto costituzionale, il legislatore italiano non è monocratico, mentre la responsabilità penale è soggettiva e personale. Quindi, colleghi, se il senatore Azzollini è responsabile di reiterazione del reato, sono responsabili gli appartenenti alla Camera dei deputati e al Senato.

NUGNES (M5S). Bravo!

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*). Tra l'altro, la funzione legislativa italiana, fino a quando la riforma non eliminerà questo ramo del Parlamento, è bicamerale e non è svolta dal solo senatore Azzollini, ma la svolgono il Senato e la Camera dei deputati, con i loro membri, senza dimenticare i livelli istruttori precedenti. Allora, colleghi, dove sta il rischio della reiterazione del reato, che è la fattispecie giuridica sulla cui base la misura cautelare viene richiesta? Qui sta la forzatura da parte del magistrato.

Non voglio aggiungere altro, colleghi, se non una brevissima considerazione. Ovviamente la mia posizione è personale, così come dovrebbe essere per questa materia. E dico agli amici del Partito Democratico che non mi sono per niente piaciute certe prese di posizione di carattere collettivo delle presidenze nazionali. Se il mio segretario di partito avesse fatto una cosa del genere, lo avrei mandato a stendere, perché questa è una materia che riguarda la nostra coscienza e il nostro essere senatori. Noi esercitiamo la nostra funzione senza vincolo di mandato alcuno, se non quello del rispetto della legge: in primo luogo della legge costituzionale e, in secondo luogo, della nostra coscienza. Non abbiamo altri vincoli, colleghi.

In coerenza però con quanto ho già detto in sede di Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ritengo che si debba rifare un ragionamento sull'articolo 68 della Costituzione. Non basta prendere una posizione giusta nei confronti del collega Azzollini e, quindi, votiamo contro la relazione approvata a maggioranza dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Dobbiamo anche recuperare l'autonomia, la dignità, il coraggio e il dovere costituzionale che ci deve portare a rivedere l'articolo 68 della Costituzione, per ridare a queste Assemblee la dignità che spetta loro e per sottrarle ad ogni stormir di fronda e all'attacco, anche di carattere numerico, che ripetutamente viene esercitato con l'emanazione di provvedimenti di restrizione della libertà individuale, che minano l'integrità dell'istituzione e determinano anche cambiamenti politici importanti. Non dimentichiamo che ciò è accaduto anche in anni recenti. (*Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e dei senatori Bignami, Carraro, Gambaro e Messina*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA (*M5S*). Signor Presidente, vorrei fare una piccola premessa.

Nelle ultime settimane, anche nei corridoi del Senato, ho ascoltato fare un'osservazione soprattutto da parte di colleghi di altri Gruppo politici, i quali si lamentavano del fatto che l'Assemblea, non potendo essere resa completamente edotta di tutta la documentazione disponibile per i membri della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, si troverebbe in una situazione di debolezza conoscitiva nell'esprimere una valutazione sulla richiesta in esame qualora sia mossa veramente da motivi di coscienza e da personale convincimento sulla questione.

Quanto all'osservazione – indubbiamente è storicamente vera – per cui l'Assemblea è costretta a decidere su qualcosa che non ha potuto studiare approfonditamente, non avendo accesso, a differenza della Giunta, all'intera documentazione, voglio ricordare a tutti e sottolineare che già da settimane, da quando cioè la procedura è stata incardinata in Giunta, sul sito del Senato è disponibile la domanda di autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari di Trani, nonché il testo dell'ordinanza stessa. Si tratta di 520 pagine perfettamente pubbliche, valutabili liberamente da chiunque e, quindi, anche dai membri del Senato non appartenenti alla Giunta. Penso sia una documentazione di particolare valenza, perché rappresenta uno spaccato interessantissimo dal punto di vista criminologico, sociologico e politico.

Dal punto di vista criminologico, innanzitutto, questa documentazione offre la possibilità di approfondire le proprie conoscenze su variegate fattispecie di reati, dalla bancarotta fraudolenta a quella preferenziale e documentale. Tra le pagine si trovano riferimenti a bilanci falsificati, a pagamenti fatti a fornitori amici in danno della massa dei creditori del concordato e poi dell'amministrazione. Si trova un po' di tutto, come l'imputazione per associazione a delinquere, che nasce evidentemente prima dell'intervento nel 2009 del senatore Azzollini nelle dinamiche della Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza.

Sappiamo che questa struttura rappresenta una realtà territorialmente molto forte a livello occupazionale e questo certamente giustificherebbe l'interesse di un parlamentare e di un politico a svolgere la propria azione politica a vantaggio del territorio e a tutela dell'occupazione. Ma, anche solo dall'esame della documentazione alla quale ho fatto riferimento, si percepisce perfettamente come l'azione politica si caratterizza per quello che avviene da decenni probabilmente in tutto il Paese e non solo nelle terre del Mezzogiorno, vale a dire una divergenza tra la legittima azione politica e il controllo del potentato territoriale, del proprio feudo e della gestione clientelare degli incarichi pubblici.

A livello sociologico nel documento si possono leggere le più classiche manovre di assunzioni preferenziali in favore di figli, di amanti dei

direttori generali, dei figli di onorevoli, di sindacalisti e di figli di sindacalisti, in un magma di decadimento morale e civile che contraddistingue, purtroppo troppo spesso, la realtà italiana, in cui la politica diverge dalla sua funzione storica e legittima per diventare tutt'altro.

Al di là del voto che quest'Aula oggi esprimerà, consiglio dunque l'esame di questa documentazione a ciascuno di noi, ai giornalisti, a quelli che magari non hanno avuto il tempo o la voglia di un approfondimento e ai cittadini tutti.

Da questa premessa voglio prendere le mosse per fare delle osservazioni alla relazione di minoranza brillantemente esposta, come al solito, dal senatore D'Ascola e contestare alcuni punti, confidando che questo possa far prendere la decisione giusta a chi di voi è veramente libero nella coscienza e non deve sottostare a *diktat* partitici.

Condividendo l'impianto del senatore D'Ascola sull'analisi mutuata dal giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di cassazione in tema di sussistenza di vizi di legge o di motivazione, passo a contestare specificamente alcuni punti, magari – se riesco – dando anche riferimenti concreti contenuti nelle pagine del famoso documento di cui stiamo parlando, così da permettere a tutti voi di verificare se quanto sto per dire sia vero o meno.

Innanzitutto mi riferisco alla relazione di minoranza e precisamente al punto 2.5 di pagina 5, «La gravità indiziaria». Siamo costretti ad occuparci di aspetti anche un po' tecnici, che cercherò di esporre nella maniera più semplice e comprensibile possibile. Innanzitutto non è vero che l'ipotesi accusatoria indiziaria, per quanto riguarda le dichiarazioni testimoniali, si basa sulle dichiarazioni dei Lo Gatto padre e figlio, perché vi sono ampie risultanze di intercettazioni telefoniche, nonché dichiarazioni testimoniali di altri soggetti (come il dottor Pappalettera), che rendono il quadro non solo plausibile, ma anche confermato nella storicità dei fatti. Quest'ultima si sintetizza nel fatto che dal 2009 il senatore Azzolini, grazie all'*entourage* di persone che ha imposto alla direzione formale o fittizia (cioè apparente), ha di fatto gestito i destini della Congregazione. E ricordo che parliamo di una realtà molto forte, che impiega 2.000 dipendenti fra infermieri e medici ed ospita altrettanti pazienti affetti da malattie di tipo mentale. Si tratta quindi di una realtà – come capite bene – che ha un peso fortissimo sul territorio a livello di consenso e – ahinoi – anche di gestione clientelare.

Continuando a seguire la relazione di minoranza, al punto b) il senatore D'Ascola si chiede e ci chiede come si può provare che le condotte abbiano effettivamente aggravato il dissesto finanziario dell'ente e successivamente fa una domanda retorica che anzi rafforza la tesi accusatoria. Sembrerebbe quasi che il relatore non abbia ben compreso che l'imputazione è quella di aver ritardato il fallimento o, meglio, la dichiarazione di stato di insolvenza della Congregazione, in virtù delle falsità di bilancio e delle normative approvate nelle leggi di stabilità, che hanno prorogato di volta in volta i termini per gli adempimenti tributari e contributivi e così ritardato lo stato di fallimento. E ciò ha permesso, quanto meno nel corso

dell'ultimo quinquennio, dal 2009 in poi – pur sapendo che la situazione era decotta già da prima – al direttivo, che effettivamente gestiva di fatto la Congregazione, di fare quanto viene definito nell'ordinanza – e non può che essere definito così – ossia un saccheggio delle risorse della stessa, ma soprattutto dei cittadini, cioè delle risorse erariali. Infatti – com'è già stato accennato prima – coloro che stanno pagando le spese del mancato pagamento di centinaia di milioni di euro (non parliamo di bruscolini) e della messa in mobilità di centinaia di dipendenti licenziati – mentre contemporaneamente o subito dopo si assumevano gli amici, gli amanti degli amici, i figli degli amici e tutta la compagnia cantante – sono l'Erario e lo Stato italiano, anche per quanto riguarda l'accollarsi di tutte le spese relative alla mobilità dei lavoratori licenziati.

C'è poi una cosa particolarmente importante. Erroneamente nella relazione di minoranza si parla di norme che avrebbero riguardato il territorio nazionale, ossia quelle normative di volta in volta riproposte, prorogate e poi calibrate e ritagliate di biennio in biennio nella legge di stabilità, relative alla proroga degli adempimenti fiscali e contributivi. È bene che si sappia e che noi tutti sappiamo che l'unico ente che ne ha beneficiato è esattamente la Congregazione delle Ancelle della Divina Provvidenza, con sede a Bisceglie, a Foggia e a Potenza. Questo, quindi, smentisce l'idea che si tratti di una norma generale ed astratta, di cui avrebbero potuto godere altri istituti religiosi che si occupano di sanità...

PRESIDENTE. La prego di avviarsi alla conclusione, senatore Buccarella, perché il tempo a sua disposizione è scaduto.

BUCCARELLA (*M5S*). Pensavo di avere dieci minuti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono trascorsi.

BUCCARELLA (*M5S*). Allora mi avvio alla conclusione.

Quindi, si tratta di una norma ritagliata appositamente per la Congregazione che gestiva quelle case di cura.

In risposta al senatore Buemi, dico che quello che viene discusso non è il voto. Non viene messa in discussione la libertà di espressione di voto e di opinione che ciascuno di noi ha e deve continuare ad avere, e questo lo si può apprendere – io non riesco a sintetizzarlo, ahimè, in dieci minuti – leggendo semplicemente le carte che sono a disposizione di voi tutti. Quella che si delinea è un'azione volta alla spartizione, all'appropriazione, al saccheggio della struttura in questione, dell'ente pubblico con notevole danno per la collettività e con la dimostrazione di quello che la politica partitica ancora oggi è.

Infine, desidero fare un ultimo accenno alle esigenze cautelari, che forse è l'argomento più delicato e più scivoloso, su cui anche noi o chi di noi ha voluto affrontare la questione in maniera pragmatica – come siamo soliti fare – ha rischiato di vacillare.

Badate bene, signori – anche ciò risulta dal testo disponibile a tutti – che il senatore Azzollini si è interessato ed ha continuato ad intercedere o a rappresentare la propria potenzialità di intervento politico, che consisteva anche nel contattare il Ministero dello sviluppo economico – la sua azione non si limitava al voto o alla Presidenza della Commissione bilancio del Senato – e nell’incontrare i sindacati e le stesse suore fino a pochi mesi fa. Se può esservi d’aiuto, alla pagina 528 della domanda di autorizzazione all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare si fa riferimento ad incontri avvenuti il 16 febbraio 2015 e il 1º marzo 2015...

PRESIDENTE. Concluda.

BUCCARELLA (M5S). ...nel corso dei quali il senatore Azzollini avrebbe rassicurato i sindacalisti affermando di controllare personalmente la situazione del piano al Ministero.

Allora, in tema di attualità e di concretezza dell’esigenza cautelare, a fronte del rischio di reiterazione del reato e nonostante le dimissioni tardive e frettolose del senatore Azzollini dalla carica di Presidente della Commissione bilancio, questo – a mio modo di vedere – non sposta di un millimetro la questione. Il peso e la levatura di un autorevolissimo rappresentante di un partito di maggioranza, come il senatore Azzollini, hanno una capacità politica di influenza – lo ripeto – anche in ambito governativo (e non solo parlamentare) che non può essere soddisfatta con le espressioni semplicistiche che abbiamo ascoltato qui in Aula e, in precedenza, anche in Giunta. Né le dimissioni dalla carica di Presidente risolvono la potenziale situazione di reiterazione...

PRESIDENTE. Concluda.

BUCCARELLA (M5S). Sì, Presidente.

Pertanto, auspico che il documento sia letto. Potrebbe essere una lettura estiva, perché rappresenta uno spaccato dell’Italia peggiore, di un’Italia che noi non vogliamo e che desideriamo cambiare. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ricchiuti. Ne ha facoltà.

RICCHIUTI (PD). Signor Presidente, inizierò il mio intervento facendo riferimento alle dichiarazioni della senatrice Lezzi.

Non possiamo offendere la Commissione bilancio, ma la senatrice Lezzi può offendere in modo scomposto e fuori luogo tutto il Senato. Questo non è tollerabile. (*Applausi dal Gruppo PD e del senatore Berger*). La senatrice Lezzi ha già deciso che il senatore Azzollini è colpevole. Beata lei che ha questa certezza. Io mi rimetto umilmente alla magistratura.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi non è un bel giorno per il nostro Senato. Non lo è mai quando un suo membro viene innanzi all'Aula per essere sottoposto agli arresti domiciliari o salvato da essi. Vorremmo che ci si giudicasse l'un l'altro in questo Senato per le capacità, per la correttezza e per lo spessore politico e culturale.

Il senatore Azzollini ha certamente talune di queste qualità, e non ho difficoltà a riconoscerlo. Le ha mostrate a me sul lavoro legislativo e le ha mostrate a tutti. Il punto, però, oggi è un altro, come dice puntualmente la relazione del senatore Stefano: la richiesta di arresto è connotata o meno da un intento persecutorio nei confronti di un collega? È solo questo l'oggetto del nostro giudizio e la risposta è, con ogni evidenza, negativa. Nell'inchiesta condotta nei confronti di Azzollini non c'è niente, nulla di nulla, che possa far pensare che i magistrati siano in malafede, siano politicamente motivati o abbiano commesso errori macroscopici nelle indagini. Il senatore Azzollini è sicuramente in rapporti poco chiari con la struttura della Divina Provvidenza e vi sono ampi margini per approfondire una situazione che definire opaca è dire poco.

Un'ultima parola voglio rivolgere ai miei colleghi di Gruppo: attenti, amici e colleghi. Stiamo molto attenti alle condotte che assumiamo e alla coerenza che mostriamo al nostro elettorato. Nella Giunta delle elezioni e delle immunità il nostro Gruppo ha votato per l'arresto, perché aveva letto le carte ed esaminato il caso in modo scrupoloso. Che cosa è cambiato tra l'esame in Giunta e oggi? Perché oggi è data libertà di coscienza? Che differenza passa tra questo caso e quelli di Genovese e Galan alla Camera? E che differenza passa tra questo caso e quello di Luigi Lusi, risalente alla fine della scorsa legislatura, il tesoriere della Margherita mandato, giustamente, alle patrie galere?

Ecco, vi avverto, amici e colleghi del PD: come disse qualcuno, allora votare e scegliere male è peggio di un delitto, è un errore. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Azzollini. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*). Signor Presidente, innanzitutto ringrazio i relatori.

Devo fare una piccola premessa prima di svolgere il mio intervento: sono un parlamentare, un uomo delle istituzioni e, pertanto, mi atterrò esclusivamente al caso che mi occupa, alle persone che in esso sono coinvolte ed in particolare a verificare se gli elementi a mia conoscenza, e che ho portato a conoscenza della Giunta delle elezioni, possano integrare – a mio avviso lo fanno pienamente – gli elementi che evidenziano il *fumus persecutionis* ai miei danni, perché di ciò si parla in quest'Aula. Pertanto, mi atterrò esclusivamente all'ordinanza, a quanto mi riguarda. Nessun giudizio di carattere generale è desumibile dai fatti particolari che saranno oggetto della mia disamina e delle persone, siano esse magistrati, siano

esse giudici, siano esse parlamentari o altri imputati che sono coinvolti in questa specifica questione.

La seconda questione è la seguente: non farò alcuna prospettazione difensiva, perché non è questa la sede e perché gli aspetti di diritto sono stati trattati – a mio avviso in maniera assolutamente efficace – dal senatore D'Ascola, per cui non interverrò in alcun modo su di essi. Mi limiterò, quindi, esclusivamente a leggere documenti prodotti dal magistrato inquirente e dal gip: documenti che ho presentato, che sono adeguatamente conosciuti e non altro. Le prospettazioni difensive ben avrei potuto farle, ma non è questa la sede.

In terzo luogo, naturalmente, signor Presidente e signori colleghi, non sarà in alcun modo il Senato sfiorato da polemica nel corso del mio intervento. Ogni polemica, per chi è onorato di aver frequentato così a lungo questi Palazzi, è il sale di quest'Aula. Io ne conosco le ragioni, ma in questa sede non è mia funzione occuparmi delle polemiche. Ciò non significa che non sarei in grado di farle. Significa che oggi, in questa sede, devo discutere soltanto degli elementi che integrano il *fumus persecutionis* e che desumo non da una prospettazione difensiva, ma esclusivamente dalle carte che mi accusano.

In premessa, per integrare il *fumus persecutionis*, leggo due commi di due articoli del codice di procedura penale che saranno il sostrato della mia analisi delle carte accusatorie. Il comma secondo dell'articolo 192 del codice di procedura penale recita che: «L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi, a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti». Questa dizione è precisa. Il secondo elemento, che – come è noto – giustifica l'appartenenza all'ordine della magistratura dell'ufficio del pubblico ministero, è l'articolo 358, secondo il quale: «Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini». Presumo che chi mi accusa conosca perfettamente questi due articoli. Ove mai, nel corso della mia analisi, questi due articoli saranno completamente disattesi, ho solo due possibilità, l'una più grave dell'altra: o non si conoscono i due articoli o – peggio – se ne distorce l'uso.

Devo citare solo rapidamente la data del 7 ottobre del 2014, quando la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica dichiara la inutilizzabilità di alcune intercettazioni a mio favore. Ripeto 7 ottobre del 2014. Il 23 febbraio 2015 sporgo denuncia. Dovere di un parlamentare, infatti, è di non fare alcunché di soppiatto. Un parlamentare denuncia i fatti ove ritiene in sua coscienza che siano da denunciare. Naturalmente spetta – ed è in corso – alla magistratura competente l'indagine sul caso. Sporgo denuncia a ragione di alcuni elementi di fatto rappresentati alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che ritenevo fossero non corrispondenti al vero. L'ho fatto per l'esclusiva ragione che il Parlamento, la Giunta, vanno difesi di fronte a chi – a mio avviso – non rappresenta la realtà così come essa deve essere rappresentata. Questi sono due fatti storici. Conseguenti ad essi sono stati la denun-

cia al Consiglio superiore della magistratura, al Ministero della giustizia e alla procura generale presso la Corte di cassazione per le azioni di loro competenza. Questi sono fatti che emergono in tutta la loro evidenza.

Io sono iscritto in un processo iniziato nel 2013, e per fatti che mi vengono ascritti dal 2009, il 24 novembre 2014 (gli altri fatti erano avvenuti il 7 ottobre) e nel documento d'iscrizione nel registro degli indagati i pubblici ministeri che svolgono l'accusa nei miei confronti recitano come segue: «Letti gli atti del procedimento, tenuto conto in particolare delle dichiarazioni rese al pm da Lo Gatto Attilio, escusso in data 20 novembre (quattro giorni prima), dispone l'iscrizione».

Dunque, Lo Gatto Attilio è elemento decisivo, a detta del pubblico ministero, per la mia iscrizione nel registro degli indagati. L'articolo 192 del codice di procedura penale – come abbiamo visto – prescrive che l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

Lo Gatto Attilio viene ascoltato il 20 novembre 2014. Non c'è, nell'indice dei documenti del processo, che – ripeto – ho prodotto innanzi alla Giunta, l'avviso di convocazione di Lo Gatto Attilio. Che il pubblico ministero sostenga di averlo fatto o meno, non c'è nell'indice. Quindi, il 20 novembre Lo Gatto Attilio va a parlare di me, ma non c'è un avviso di convocazione. Dieci mesi prima, cioè il 4 febbraio del 2014, testimonia contro di me Lo Gatto Antonio Nicolino. Che si tratti dello stesso fatto, come evidenzierò, non so se sia desumibile dalle parole dei due soggetti, ma lo dirà l'ordinanza.

La prima ragione, ai fini dell'integrazione del *fumus*, signor Presidente, signori senatori e signore senatrici, è la seguente: per lo stesso fatto, un padre e un figlio sono chiamati a dieci mesi di distanza. Questo non urta contro la normale procedura (si fa la mattina ed il pomeriggio, un giorno o l'altro), ma urta contro la logica. Ma vi è di più: il 4 febbraio Lo Gatto Antonio Nicolino non dice che c'è il figlio con lui, non c'è nell'indice dei documenti un avviso di convocazione e dieci mesi dopo ci ritroviamo il figlio. Pongo questo alla valutazione serena dei fatti da parte di tutti i senatori e le senatrici. Riuscite ad immaginare che qualcuno al mattino si svegli e dica: «Adesso vado a testimoniare nei confronti del senatore Antonio Azzollini»? Anzi, non a testimoniare, ho sbagliato: a rendere deposizione, perché le testimonianze verranno in un altro momento del processo.

Anche in questo caso, leggerò le due testimonianze così come si sono svolte, perché sono fatti, ma vanno corredate, ai fini dell'integrazione del *fumus*, dalle dichiarazioni premesse e conseguenti alle due deposizioni. Dicono i pubblici ministeri: «Sul tema del controllo dell'Ente da parte del senatore Azzollini riferiscono con dichiarazioni puntuali e precise» – certo, non possono non essere puntuali e precise, altrimenti non integrebbero quegli elementi di cui abbiamo detto all'inizio – «Pappalettera Nicola, Lo Gatto Antonio Nicolino, Lo Gatto Attilio». La dichiarazione di Pappalettera Nicola è relegata in dieci righe a pagina 303. Egli riferisce notizie apprese da Rizzi Dario, come è scritto sempre nelle carte, e quindi

si tratta di un teste *de relato* che apprende delle notizie e non dice assolutamente niente, se non: «poiché il senatore Azzollini ci ha promesso di intervenire, se ci può aiutare, però ha messo come condizione che entra a far parte dell'organizzazione un consulente suo». Questo è quanto dice Pappalettera, che non è ciò che dà luogo alla mia iscrizione nel registro degli indagati, tant'è che Pappalettera non viene introdotto nell'estensione dei capi di imputazione.

Vediamo invece i due Lo Gatto che fanno dichiarazioni puntuali e precise. Cominciamo dalla famosa parola che ha offeso il pudore e per la quale chiedo scusa a tutte le donne religiose che sono state coinvolte da quella frase. Chiedo scusa non per me, ma per chi le ha scritte. E allora Lo Gatto Attilio ha sentito dire alle suore dalla stanza accanto: «Da oggi in poi comando io, se no...». Questo è il punto. Il pubblico ministero chiede: «E sa quando... ricorda quando si è verificato?». Risponde: «I primi momenti, quando Azzollini è entrato nella Casa Divina Provvidenza». Il pubblico ministero si rende conto... «i primi momenti» e cerca di andare nello specifico. «Più o meno, il periodo se lo ricorda? Come anno, dico. Grosso modo si ricorda di che anno parliamo, di che stagione dell'anno... incomprensibile...» Voi mi scuserete. Stiamo parlando del *fumus*. La parola del pubblico ministero «incomprensibile» è un'assoluta novità in un processo. Incomprensibile può essere il teste o l'intercettazione, ma non ciò che il giudice chiede, ma così è. Io riproduco – hanno detto giustamente i colleghi – ed è a disposizione di tutti voi. È incomprensibile per collocarlo storicamente. La risposta del Lo Gatto è la seguente «Mah, il 2006, 2007, 2008. Cioè non ricordo bene l'anno, però è stata una stagione intermedia non era né caldo, né freddo». Questa è la risposta; ma non è questo. In più, Lo Gatto non dice naturalmente che c'è il padre. Non c'è. Andando avanti: «Lo conosceva» il senatore Azzollini?. «Sì, sì, lo conosco e c'ho anche litigato una volta». «Ma l'ha visto proprio con i suoi occhi?». E lui risponde: «Chi?». «Che entrava il senatore Azzollini?». «Sì». «Ed era accompagnato da qualcuno, se lei ricorda?». «No, non era accompagnato da qualcuno». Il giudice va avanti e chiede altro e la risposta è: «Non mi ricordo se c'era Belsito», l'altro. Poi gli chiedono: Ricorda, per caso, se c'era il fratello del senatore Azzollini?. Capirete tra un momento perché chiedono di mio fratello. «Non lo conosco». «Se c'era, per caso, Rocco Di Terlizzi?». «No».

Allora, abbiamo associate tre cose che saranno sicuramente, per integrare un fatto, puntuali e precise. L'anno era il 2006, 2007 o il 2008, ma la stagione, in un paese del Meridione d'Italia, era intermedia; non era né caldo, né freddo. Ed io come ero entrato? Da solo. Dieci mesi prima il padre, interrogato da altri – importante questo perché non è lo stesso che interroga – dice così. Comincia subito: «Si presentarono una sera il senatore Azzollini, Angelo Belsito, la...» – una terza persona – «il fratello del senatore Azzollini e non so quanto altre persone». Da solo con un esercito di persone. E che fecero? chiede. Non pronuncia la famosa frase. Lui non la sente. Non c'è il figlio e non la pronuncia e dice: «E misero» – proprio perché eravamo in tanti – «ko». Dice proprio «ko». Questo è il

termine esatto. L'uomo dice: «Miserò ko il consiglio generalizio», che, sapete, è fatto – penso – da un po' di suore, la cui età minima è 74-75 anni, come è noto, tranne una. E, quindi mettere ko delle suore è francamente una frase puntuale e precisa. «E miserò ko», ma non dice questa parola dicendo che non si dovevano più permettere di gestire il patrimonio della casa Divina Provvidenza. Chiede il pubblico ministero: «Questo quando è avvenuto»? Sicuramente l'anno può essere il 2006, il 2007 o il 2008 e la stagione era intermedia. Siamo a Bisceglie, un Paese del Sud Italia. «Questo è avvenuto il mese di giugno-luglio 2009». Ripeto: giugno-luglio 2009. Grave, preciso, ma soprattutto concordante.

Signor Presidente, per quest'Assemblea integro la ricostruzione fatta dai pubblici ministeri: «Il senatore Azzollini nell'estate (lo dicono con precisione) successiva all'assunzione di Rizzi Dario della carica di direttore generale (quindi nell'estate del 2009) organizzò una sorta di irruzione nella sede biscegliese della Cdp, imponendo da quel momento in poi alle suore (...)». Dunque, assumono la deposizione del padre, il primo: un'irruzione nell'estate del 2009.

Sottopongo al Senato della Repubblica la seguente questione. «La leggera discrasia su questioni di minor rilievo, circostanze temporali e presenza di altri soggetti o meno insieme al senatore, non inficia l'attendibilità delle dichiarazioni e, anzi, per converso, attesta che i due hanno reso al pubblico ministero dichiarazioni genuine». Tutti dobbiamo quindi sapere, da oggi in poi, che più le ricostruzioni dello stesso episodio sono distanti, più genuine sono. Quindi, sostenere, da una parte, che Azzollini è biondo, alto e con gli occhi azzurri e, dall'altra, che è piuttosto basso, tarchiato e con gli occhi marroni rende le dichiarazioni più genuine, tranne che per Azzollini, che a quel punto non sa chi è.

Questo è il punto che mi fa pensare perché viene detta questa cosa. Ricostruita secondo la versione del padre, continua: «L'episodio in oggetto, connotato da una frase – quella famosa – la cui portata intimidatoria si apprezza in tutta la sua incisività inaugura la stagione del potere azzolliniano». Dunque è evidente una giustapposizione a posteriori di due deposizioni largamente divergenti. Non si sa perché e per quale ragione possano essere state attinte entrambe (l'una parla dell'altra e viceversa) in tempi diversi ma ricostruite in questo modo. Questo sottopongo all'attenzione dell'Assemblea per verificare, come primo degli elementi, l'integrazione di un *fumus persecutionis*. Dovevo dirlo con questa precisione.

Signor Presidente, passo alla seconda questione, riguardante le assunzioni, sempre rifacendomi a Lo Gatto. Le assunzioni sono così descritte. Sono andato in tutto il mondo per non so quante assunzioni. In base alle date indicate sui prospetti esibiti da Lo Gatto (sempre da lui), 46, per la sola sede di Bisceglie, sono attribuite dal 2000, 23 sempre a Bisceglie, ad un altro perito. 197 è il numero andato in tutta Europa, di cui però 54 per Bisceglie. Tutta l'ordinanza mi rende il capo di Bisceglie, Foggia e Potenza non ci sono. Quindi, sono 54; siamo passati a 54. Al riguardo, è utile richiamare le dichiarazioni, questa volta di Lo Gatto, già riportate in precedenza, secondo cui, a partire dal momento dell'esproprio di potere da

parte del senatore Azzollini (finalmente ci sono) e del suo *entourage*, le assunzioni selvagge sono: Vasiljevic Adriana». Si tratta di una signora attinta da tutt'altre questioni, che non mi riguardano. Eppure per due giorni tutti i telegiornali d'Italia hanno parlato di me come persona coinvolta, e mi dicono – io non li ho mai ascoltati, ne chiederò le registrazioni – che poi non solo hanno smentito, ma mi hanno chiesto scusa. Sono grato per le loro scuse, ma per lo meno verifichino con un pizzico di attenzione prima di dire a tutto il mondo cose del genere.

La signora Belsito Teresa, la figlia di Belsito, ritenuto «mio uomo» (quindi una); poi il signor X e dicono a chi sono attribuibili: figlio di un cugino della superiora; la signorina X, figlia del coordinatore responsabile del sindacato X di Puglia; la signorina X, figlia dell'onorevole Y; il signor X, fratello del direttore generale; il signor Y, figlio del direttore dell'ARES Puglia; la signorina Y figlia di un alto rappresentante; il signor Y, figlio del direttore sanitario della sede di Foggia. Alla fine della fiera, si tratta di un'assunzione.

Mi chiedo come sia possibile che non si motivi un'assunzione, invece che 197. Questo, ricordate, è determinante ai fini della mia presunta figura di amministratore di fatto. Se fai 197 assunzioni, è qualcosa che assume una sua verosimiglianza, salvo le dimostrazioni; se ne fai una, o meglio se una ti viene attribuita – ma ho detto che qui non faccio dichiarazioni difensive – le cose cambiano in maniera totalmente radicale. Una assunzione, e solo perché figlia del signor Belsito.

Qui sono le prime due mie gravi condotte per le quali fa fede Lo Gatto, il test fondamentale, la cui verosimiglianza è così evidente... Ma soprattutto pongo alla riflessione del Senato le ricostruzioni fatte dai miei accusatori, che sono francamente difficili da poter ritenere logiche in questa sede; in sede processuale ci esprimeremo in altro modo.

L'altra grande vicenda che mi riguarda sarebbe la famosa questione della bancarotta e soprattutto della mia persistenza. Vi dirò tre cose, una delle quali letta dai documenti. A proposito, di questa verosimiglianza e dell'articolo 358 per cui il Ministero compie ogni attività necessaria e svolge accertamenti a favore della persona, perché il pubblico ministero non chiede al padre se c'è il figlio? Perché non chiede al figlio se c'è il padre? Perché non chiede alle interessate se il fatto è avvenuto? Non lo chiede. Non integra nessuna di queste prescrizioni legislative. Nessuna. Perché? C'è un solo fatto: in sede di deposizione dinanzi al tribunale della libertà, fatta dalla suora che sarebbe stata destinataria del mio incommensabile frasario, la suora, ristretta agli arresti, smentisce radicalmente il fatto. Dunque, prima non erano concordati, adesso non sono nemmeno gravi né precisi. E la suora lo dice dinanzi ad un giudice attraverso il suo memoriale, ristretta, senza nessuna possibilità di colloquio con me. Dunque, questi due articoli sono stati totalmente e radicalmente disattesi. Perché? Lo affido alla valutazione del Senato.

Ma andiamo alla questione della bancarotta. La Casa Divina Provvidenza è in concordato preventivo dall'aprile 2013, cioè da quel momento ci sono dei commissari che gestiscono la Casa Divina Provvidenza. Come

io possa avviare a questo, è assolutamente difficile da pensare. Ma se questo non bastasse, dal dicembre 2013 la Casa Divina Provvidenza viene messa in amministrazione straordinaria.

Dice l'ordinanza che mi accusa, a pagina 39, riprendendo la legge sull'amministrazione straordinaria, che il decreto di nomina dei commissari «determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente». Come io possa incidere su questo non è dato di capirlo, tranne che per una questione di cui dirò tra un momento. Ci sono lo spossessamento del debitore e la gestione affidata al commissario: che il commissario non sia uomo vicino a me è illustrato in più luoghi e in più modi nel processo, anche se di tutti gli aspetti che non riguardano il *fumus* ho detto che non mi sarei occupato. Di certo, però, viene detto varie volte che il commissario non è certamente persona a me vicina. Quindi, anche sulla questione delle interferenze, devo dire simpaticamente che quanto a poteri forti sono un po' deboluccio: il commissario unico non è vicino al senatore Azzollini e gli altri commissari, che avrebbero dovuto esserci, non ci sono. Questa è la situazione di fatto: così è andata. La cosa che rende, a mio avviso, ciò impossibile – lo dico sempre ai fini del *fumus*, colleghi – non è il fatto che ci sia la nomina del commissario – non so come ho fatto, prima del concordato preventivo – ma il fatto che ad agosto del 2013, i due magistrati dell'ufficio del pubblico ministero che mi accusa, in un provvedimento di dissequestro di somme, che riguarda la Casa Divina Provvidenza, si esprimono nel modo che vi dirò. Si tratta esattamente dei pubblici ministeri in questione. Presidente Stefano, la ringrazio anche per la sua serenità nei miei confronti, adducendo però questi elementi, che nella sua relazione non ho trovato. I due pubblici ministeri – loro, esattamente loro – così scrivono nel documento di dissequestro: il pubblico ministero dispone il dissequestro dei conti, ma, soprattutto, prescrive inoltre al direttore generale della Casa Divina Provvidenza, dottor Giuseppe Domenico De Bari, «di rendicontare alla scrivente autorità giudiziaria, salvi gli altri obblighi nei confronti degli organi della procedura concorsuale, per iscritto, con cadenza settimanale, a partire dalla data di notifica del presente provvedimento, tutte le operazioni in entrata e in uscita, adeguatamente supportate dalla relativa documentazione, effettuate sull'unico conto corrente indicato e nelle more del dissequestro degli atti, effettuati anche sugli altri conti dissequestrati».

Dunque, come posso aver continuato, dal 2013, a poter svolgere una qualsiasi attività all'interno della Casa Divina Provvidenza? Vi chiedo di valutare questo aspetto ai fini del *fumus*. Qui non si parla di altri soggetti, ma esattamente dei due sostituti procuratori, che poi hanno firmato la richiesta. Dal 2013 richiedono di avere un rendiconto settimanale, per iscritto, di tutte le operazioni in entrata e in uscita, adeguatamente supportate e con il relativo movimento finanziario sottostante. Non è possibile far niente e ciò è dimostrato dal fatto che naturalmente non è mai contestata nessuna violazione di questo ordine. Allora, se non si contesta la vio-

lazione di questo ordine e mi si dice che dal 2013 avrei potuto operare, c'è davvero una contraddizione logica, più che giuridica. E ciò che non è logico, ovviamente, potete comprendere che ha altra motivazione.

Mi avvio a concludere, signor Presidente, con l'ultima delle questioni.

Per quanto riguarda il reato di bancarotta, che è un delitto contro il patrimonio – anche volendo ammettere che io l'abbia commesso, e non è così, avrei dovuto farlo almeno entro agosto del 2013 – a pagina 520 del provvedimento, l'atto di accusa così si esprime: «La circostanza che Azzollini Antonio, a differenza degli amministratori ufficiali dell'Ente, non abbia agito per interessi di natura economica (non v'è infatti prova che il Senatore abbia conseguito o tentato di conseguire)» – quindi quella che si chiamerebbe prova piena – «un lucro dalla gestione occulta della CdP), non impedisce di considerarlo componente dell'associazione a delinquere, per giunta con la posizione di capo» perché aveva «interessi di natura personale e politica, costituendo la CdP un bacino di consenso politico-personale di notevole portata, il cui mantenimento in vita assicura al politico molfettese un consenso politico-personale pressoché eterno».

Signor Presidente, se in una vicenda molto difficile come è questa mi è consentito di avere una lieve ironia, tutto questo sarà pure molto funzionale per l'eternità, ma la mia parte politica nel 2013 ha perso le elezioni sia a Molfetta che a Bisceglie: sarà per l'eternità, ma non per questa vicenda. Vi chiedo scusa, colleghi, per questa lieve ironia su questo aspetto, ma resta il fatto che, quando ci si addentra in questioni di natura politica, gli eventi sono poi tutt'altra cosa e si mostrano di tutt'altra evidenza. Così è andata la vicenda.

Un'ultima questione che vorrei richiamare, che non verrà probabilmente mai discussa nei tribunali, ma che in questo Senato deve essere richiamata, perché è decisiva, riguarda il fatto che Azzollini Antonio è spiato. Stiamo parlando di questo. Si tratta della *e-mail* inoltrata da Marcello Paduanelli, tuttora direttore amministrativo dell'ente, dunque evidentemente molto ben informato della vicenda, all'avvocato Cozzoli in data 28 febbraio, alle ore 16,28 nella quale Paduanelli informa il commissario di un incontro svoltosi a Molfetta il 16 febbraio nell'ambito del quale Antonio Azzollini, incontrando alcuni dipendenti della Cdp, a lui aderenti e preoccupati delle sorti dell'ente, li avrebbe rassicurati affermando che avrebbe controllato lui stesso la situazione.

Premesso che questo è quello che scrive Paduanelli, resta il dato che io ho fatto una normale riunione e qualcuno, un signore non autorizzato dal giudice informa Cozzoli, che informa il tenente colonnello della Guardia di finanza, che informa il pubblico ministero. Forse questo elemento non integra di per sé un grave pericolo, ma l'uomo insiste.

Domenica 1º marzo, inoltre, Paduanelli, con un *sms* girato al tenente colonnello Ricchitelli, avvisa che Azzollini ha incontrato le suore, con cui si è intrattenuto circa mezz'ora, accompagnato da una sua segretaria, da un altro signore non identificato e da Angelo Belsito. Il fatto era irrilevante, ma il dato è che tra persone normali qualcuno spia ciò che fa Az-

zollini e dà informazioni che vengono iscritte nella richiesta della misura cautelare nei miei confronti.

Signori, questi sono gli elementi. Consentitemi di aggiungere solo un'altra cosa, con cui concludo davvero.

Tutti hanno parlato di quante persone hanno visto le mie carte: non tratto dell'udienza del tribunale della libertà, perché ho chiesto le trascrizioni di quella mia presenza, che non mi sono state ancora concesse, ma che sono molto significative.

Ho detto che mi sarei attenuto alle carte scritte. Ma ho prodotto ai colleghi ed ho qui la circostanza che il giudice delle indagini preliminari, sulla mia persona, fa esclusivamente un copia ed incolla. Non riproduce, ma fa un copia ed incolla della richiesta del pm. Questo in spregio alla norma che da par suo ha trattato il collega D'Ascola, sulla necessità, introdotta da una legge di aprile, dell'autonoma valutazione. Quindi i copia e incolla evidentemente c'erano, se il legislatore ha sentito la necessità di dire che bisogna fare un'autonoma valutazione. Ora, «autonomo» è un concetto che può andare da 0,1 a 10, ma non può andare a 0. Ripeto che è stato fatto un copia ed incolla; questo la dice sul contesto nel quale sono giudicato.

Ringrazio tutti e ringrazio il Presidente per i minuti in più che mi sono stati concessi. Ho tentato di illustrare al Senato della Repubblica quali sono i motivi, dedotti esclusivamente dalle carte a mia conoscenza (tutte prodotte da chi mi accusa), per i quali ritengo che il *fumus persecutionis* sia integrato abbondantemente. (*Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC), FI-PdL XVII, Cri e GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV). Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Chiedo al relatore, senatore Stefano, se intende replicare.

STEFANO, *relatore*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore di minoranza, senatore D'Ascola, se intende replicare.

D'ASCOLA, *relatore di minoranza*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuta una richiesta di votazione a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, corredata dalle firme del prescritto numero di senatori.

Passiamo alla votazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

GIARRUSSO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vi è dubbio alcuno che questa sia una vicenda emblematica per il nostro Paese. Basta solo guardare i capi di imputazione che riguardano il collega Azzollini: associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta e semplice. Un cittadino normale potrebbe domandarsi: ma di cosa si sta parlando? Dei dodici anni in cui è stato a capo della Commissione bilancio, i cui dati sono pubblici ed evidenti a tutti, perché la bancarotta riguarda il nostro Paese? (*Applausi dal Gruppo M5S*). No. Si parla del *modus operandi* locale, di un buco fra 350 e 500 milioni di euro (non si capisce bene).

Inoltre – mi dispiace, colleghi, di doverlo evidenziare – qua in quest’Aula vi si è mentito spudoratamente. Quando si dice che il caposaldo dell’ordinanza è l’attività parlamentare, chi ha proferito queste parole vi ha mentito, perché il gip ha tassativamente escluso quell’ambito di attività dalle sue valutazioni ed ha circoscritto il perimetro della condotta di cui è accusato Azzollini all’attività sul territorio, specificandolo. Quindi si tratta di una palese menzogna, usata perché suggestiva, cari colleghi, per dirvi che i magistrati vogliono mettervi tutti sotto accusa per l’attività parlamentare. No, quello lo faranno i cittadini, per la bancarotta di questo Paese! (*Applausi dal Gruppo M5S*). La bancarotta di quelle aziende sanitarie private finanziate con denaro pubblico è la stessa bancarotta cui avete condotto questo Paese in 12 anni di gestione di questa Commissione bilancio. (*Applausi dal Gruppo M5S*). I dati sono pubblici e non sono opinioni nostre.

Però qua dentro sono tutti amici di Azzollini. Vorrei vedere, dodici anni con i cordoni della borsa sempre aperti! (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo PD*).

DE BIASI (PD). Ma come ti permetti! Ma insomma, signor Presidente!

PRESIDENTE. Senatore Giarrusso, si attenga ai fatti di cui stiamo discutendo.

GIARRUSSO (M5S). Io mi attengo ai fatti, signor Presidente. Basta leggere «Il Sole 24 Ore»; i dati economici del nostro Paese sono attestati. Là ci sono i numeri della nostra bancarotta. E qualcuno deve essere pur responsabile; non è che sono responsabili gli alieni. La Presidenza della Commissione bilancio non ce l’avevano gli alieni: ce l’aveva il senatore Azzollini!

Ma tutti adesso sono amici di Azzollini qua in questa Aula e nemici dei cittadini di questo Paese; questa è la verità!

Vorrei chiedere a tutti quelli che improvvisamente si sono scoperti amici, nella semplice frase «la legge è uguale per tutti», che è un grande principio di civiltà, che cosa non vi è chiaro? Che cosa c’è di insopportabile in questo principio democratico, liberale, visto che si riempiono la bocca di questo termine?

La legge è uguale per tutti. Che cosa vi induce ad andare contro non uno, ma ben due livelli della nostra giurisdizione che già si sono pronunciati in quel percorso che amano chiamare processo giusto, sconfessandoli? Cosa è? Non è più il processo giusto? Improvvisamente i nostri giudici sono diventati dei persecutori? Chi è il persecutore e il perseguitato in questa vicenda?

Fuori da quest'Aula è chiaro a tutti che tutto si può dire di Azzollini tranne che sia un perseguitato dalla giustizia (*Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni*) perché è da decenni che a casa sua e qua fa quello che vuole perché glielo avete fatto fare.

Ora vi pesa votare per il suo arresto. Prima faceva comodo. Lo capisco: Azzollini ha fatto comodo a tanti. Adesso scaricarlo è difficile.

Oltre alla menzogna riguardante l'attività parlamentare, ci sono altre menzogne che sono giustificate da parte di chi si difende in un'aula di tribunale, ma questa non è un'aula di tribunale e qui le menzogne hanno le gambe corte perché c'è il Movimento 5 Stelle. (*Commenti dei Gruppi PD, FI-PdL XVII e AP (NCD-UDC)*).

Quelle che avete sentito sulla valutazione delle testimonianze (prendiamo ad esempio Lo Gatto) sono normali valutazioni sulla veridicità di testimonianze che se troppo precise e concordanti si dice che sono concordate. Quindi il giudice, diversamente da come è stato qui detto, ha affermato che proprio per questo sono veritiere, perché non sono sovrapponibili. Ma, attenzione: non si contraddicono ma, diversamente da come vi è stato detto, si integrano. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

MANCONI (PD). Giarrusso, complimenti stai facendo lo statista!

GIARRUSSO (M5S). Oggi noi non abbiamo dubbi, e il silenzio dei colpevoli ne è la prova, che nel segreto, nascondendovi come i ladri agli occhi dei cittadini salverete Azzollini. Ma voi salverete Azzollini e perderete voi stessi perché dimostrerete una cosa inconfutabile: che di Azzollini eravate complici e sodali. (*Applausi dal Gruppo M5S*). In quest'Aula i perseguitati sono i cittadini di questo Paese, non certo Azzollini che ha avuto un trattamento di riguardo e di favore anche dalla magistratura che lo ha lasciato per tanti anni in pace tranquillo sul suo territorio e solo ora si è risvegliata. (*Commenti del Gruppo AP (NCD-UDC)*).

Quanto alle difese di Azzollini, adesso sicuramente è stato meglio consigliato ma vi posso garantire, e chi era presente in Giunta lo può testimoniare, che erano difese che io da avvocato mai avrei fatto fare al mio cliente, per quanto erano ridicole e incredibili. (*Vivaci commenti dal Gruppo PD*).

Azzollini ha ammesso in Giunta di essere intervenuto sull'ente nominando il gestore e nominando quelli che costituivano, secondo la magistratura, la sua «banda». Sapete quali erano le sue risposte alle nostre domande? Alla semplice domanda: «Chi le ha chiesto, collega, di intervenire su quell'ente?», ha risposto: «Tutti». E quando abbiamo chiesto chi fos-

sero questi tutti ha ripetuto: «Tutti». Questa era tutta la sua linea difensiva.

Mi avvio alla conclusione, Presidente, che è semplice: noi, ritenendo che non vi sia *fumus persecutionis* ma che si tratti semplicemente di atti doverosi della magistratura, fin troppo clementi, voteremo a favore. Voteremo a favore perché riteniamo che i cittadini siano e debbano restare uguali di fronte alla legge, senza insopportabili privilegi di casta come questo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Mettere sotto accusa e sotto processo la magistratura, infatti, è un privilegio che solo in quest'Aula vi potete permettere, ma noi non ve lo consentiremo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione a scrutinio segreto risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indico quindi la votazione a scrutinio segreto della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione all'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Antonio Azzollini, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione.

Ricordo che i senatori favorevoli voteranno sì premendo il tasto verde, i senatori contrari voteranno no premendo il tasto rosso e coloro che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza, premendo il tasto bianco.

In ogni caso, la luce che si accenderà sui terminali e sul tabellone luminoso sarà per tutti di colore neutro.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*. *(Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC), FI-PdL XVII, GAL (GS, MpA, NPSI, PpI, IdV, VGF, FV) e CRi. Molte congratulazioni. Vivaci commenti delle senatrici Lezzi e Bottici)*.

Sospendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,55, è ripresa alle ore 12,07).

Sul tragico incidente sul lavoro verificatosi in una fabbrica di fuochi d'artificio a Modugno

LIUZZI *(CRi)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.